



**MENAGUALE  
COMMERCIALISTI**  
servizi e consulenze d'azienda

Via N. Sauro, 66 - 64021 Giulianova (Te)  
Tel. 085 8007188 - [info@menagualecommercialisti.it](mailto:info@menagualecommercialisti.it)



## CONTI CORRENTI, TITOLI E QUOTE SOCIETARIE ESTERE

Quali sono gli adempimenti fiscali “italiani” in presenza di un **conto corrente estero**?

Possego **quote di partecipazione** in una società all'estero, ovvero ho acquistato **titoli** e ho stipulato una **polizza vita all'estero**, cosa devo dichiarare in Italia?

Queste domande non sono inusuali. Lo sviluppo degli strumenti finanziari e dell'operatività telematica, l'ubicazione del lavoro di tanti italiani (anche imprenditoriale) all'estero rendono molto diffuse queste casistiche.

**Premessa.** In questa nota ci occuperemo dell'aspetto “informativo” dovuto in Italia da parte delle persone fisiche - il c.d. **monitoraggio fiscale**, quadro RW della dichiarazione dei redditi - e **dell'I.V.A.F.E.** - l'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero – rinviando ad un altro appuntamento l'aspetto della tassazione irpef dei redditi prodotti all'estero.

Il **quadro RW** della dichiarazione dei redditi ai fini del **monitoraggio fiscale** deve essere compilato dalle **persone fisiche** residenti in Italia che detengono **attività estere di natura finanziaria** a titolo di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto) <sup>(1)</sup>.

L'obbligo di monitoraggio **non sussiste** per i depositi e conti correnti bancari esteri il cui valore massimo complessivo raggiunto in corso d'anno non sia superiore ad € 15.000, fermo restando l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE, come vedremo in seguito.

Parimenti, l'obbligo di monitoraggio **non sussiste** per le attività finanziarie e patrimoniali estere affidate comunque in gestione o in amministrazione ad intermediari italiani (es. banche, società fiduciarie, etc.).

**Vanno indicate** tutte le attività estere di natura finanziaria da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere indicati:

- le **partecipazioni al capitale** o al patrimonio di società estere, le obbligazioni estere e i titoli simili, le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- **metalli preziosi** detenuti all'estero;
- **diritti all'acquisto** o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di **previdenza complementare** organizzate o gestite da società estere;
- **polizze di assicurazione** sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito

<sup>1</sup> Lo stesso quadro è utilizzato per dichiarare gli immobili posseduti all'estero che sono soggetti all'imposta I.V.I.E.

ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;

- attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, anche in **cassette di sicurezza**.

Particolari disposizioni vigono per i casi in cui le attività di natura finanziaria sono detenute in **"Paesi non collaborativi"** - i .c.d Paradisi Fiscali - ossia in Paesi non contenuti nella *white list* di cui al [D.M. 4.9.1996](#), per cui le indicazioni vanno rese in forma diversa e più dettagliata.

Un aspetto estremamente importante e delicato del monitoraggio fiscale è quello **sanzionatorio**, nel momento in cui il quadro RW non sia compilato o sia compilato con valori più bassi o, ancora, non siano riportati alcuni asset esteri.

L'art. 5, D.L. 167/1990 stabilisce che per le violazioni di cui sopra è irrogata una sanzione **dal 3% al 15%** dell'importo non dichiarato. Qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in **paesi non collaborativi**, la sanzione è fissata al doppio e quindi **dal 6% al 30%** degli importi non dichiarati.

**Un caso particolare.** L'obbligo dichiarativo per il monitoraggio fiscale non c'è solo per i possessori "formali" delle attività estere, ma c'è anche per il c.d. **"titolare effettivo"**, cioè la persona fisica residente in Italia che detiene attività finanziarie all'estero per il tramite di società o altre entità giuridiche estere. Quello di "titolare effettivo" è un concetto mutuato dalla normativa antiriciclaggio, per cui è considerato titolare effettivo di una società estera la persona fisica che di fatto, anche indirettamente, detenga più del 25% del capitale della società stessa.

**I.V.A.F.E.** Sulle attività finanziarie estere detenute da persone fisiche residenti in Italia è dovuta questa **imposta patrimoniale**, la quale è liquidata nello stesso quadro RW della dichiarazione dei redditi, già utilizzato per rappresentarne il possesso, ed è versata unitamente alle imposte sui redditi.

L'imposta è appunto dovuta sui **prodotti finanziari**, i **depositi a risparmio** ed i **conti correnti esteri**.

Sono comunque **esclusi dall'imposta**, tra l'altro, le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli (es. azioni) ed i relativi finanziamenti dei soci, nonché le valute estere e i metalli preziosi.

L'aliquota d'imposta è stabilita nello **0,2% annuo**, da calcolarsi in proporzione alla quota detenuta ed al periodo di detenzione nel corso dell'anno.

Per i **conti correnti** e i **libretti di risparmio** l'imposta è stabilita in misura fissa di **€ 34,20** annuali e non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risulta complessivamente non superiore ad € 5.000,00.

\* \* \*

Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina "documenti e utilità"

<http://www.menagualecommercialisti.it/home/doc-e-risorse-utili/>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Maggio 2018